

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 101

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **FERRARI MARTE, FIANDROTTI**

*Presentata il 12 luglio 1983*

**Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza del 30 aprile 1980 emanava disposizioni relative alla formazione di graduatorie provinciali, di durata biennale (valide cioè per gli anni scolastici 1980-1982), di aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole medie di primo e secondo grado.

Tanto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per l'anno scolastico 1980-1981 venivano conferiti incarichi di insegnamento da parte dei Provveditori agli Studi; in alcune province, esaurivano le graduatorie degli abilitati e passavano all'utilizzo delle graduatorie del personale in possesso del solo titolo di studio (laurea o diploma), esaurendo anche questi; mentre in altre province i Provveditori agli Studi per carenza di disponibilità non potevano esaurire neppure le prime graduatorie, cioè quelle degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale. Gli aspi-

ranti più fortunati, in sostanza, risultavano essere quelli che avevano indovinato la provincia con maggiori disponibilità di posti.

Il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1981), convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392 (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1981) all'articolo 3, mentre confermava la validità biennale delle graduatorie, degradava l'atto di nomina da conferirsi per l'anno 1981-1982 da incarichi a supplenze annuali. Tale dispositivo creava un'evidente disparità di trattamento fra aspiranti all'insegnamento compresi in una stessa graduatoria; infatti, i primi nominati, cioè quelli dell'anno 1980-1981 venivano definiti « incaricati », mentre gli altri, compresi come più volte detto negli stessi elenchi, venivano definiti supplenti annuali e a questi veniva conferita la nomina nel mese di settembre 1981.

In qualche provincia (vedi Milano) molti docenti, solo per incapacità organizzativa dell'amministrazione, sancita nella sentenza del pretore di Milano, che ha rinviato a giudizio e condannato il Provveditore agli Studi, non hanno avuto la nomina nell'anno 1980-1981 e l'hanno, invece, conseguita a settembre del 1981 per l'anno scolastico 1981-1982.

L'ordinanza ministeriale 5 agosto 1981, recependo il contenuto delle nuove disposizioni legislative, sanciva la validità biennale delle graduatorie compilate nell'anno 1980, ma degradava gli incarichi da conferirsi per l'anno scolastico 1981-1982 a supplenze annuali.

La legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla disciplina del reclutamento del personale e all'eliminazione del precariato è intervenuta in modo tardivo rispetto ai tempi desiderati: alla fine di un anno scolastico nel quale risultavano in servizio, da oltre sette mesi, altri docenti assunti dalle graduatorie biennali compilate per l'anno 1980-1981.

Gli ultimi docenti nominati non possono essere esclusi dai benefici della legge e, quindi, si impone la necessità di un dispositivo di legge integrativo delle norme già varate. Ciò servirà ad evitare che rimanga sospesa una frangia di precariato

scolastico e si potrà veramente, a decorrere dal prossimo anno, dare un avvio diverso alla scuola italiana.

Un provvedimento integrativo come sopra detto, è atteso vivamente da circa quattordicimila docenti a cui non può non essere data fiducia da parte del Parlamento. La giustezza della nostra linea, di quanto siamo andati a proporre alla vostra attenzione, è data anche da tanta parte del mondo della scuola ed a cui si è anche richiamato su *La Prealpina* nello aprile del 1982, il Provveditore agli Studi di Varese. Egli infatti afferma: « Non mi sembra giustificata l'esclusione dei supplenti nominati nell'anno 1981-1982, in quanto si tratta di docenti che hanno avuto una nomina per effetto di una graduatoria biennale, graduatoria alla quale si è attinto per le nomine dell'anno precedente, con l'unica differenza che nell'anno 1980-1981 si chiamavano incaricati e ora si chiamano supplenti... In questo senso è auspicabile un piccolo correttivo, che potrebbe essere contenuto in un apposito provvedimento anche di un solo articolo, che estenda il beneficio dell'immissione in ruolo anche ai supplenti di quest'anno ».

Pertanto si propone per l'approvazione il seguente articolo unico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

I docenti delle scuole medie di primo e secondo grado, compresi gli istituti tecnici, professionali e artistici, già inclusi nelle graduatorie biennali compilate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, qualora abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1981-1982, con nomina dei Provveditori agli Studi, per almeno 180 giorni, sono equiparati, ai fini della attribuzione dei benefici di cui alla legge 12 maggio 1982, n. 270, concernente la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale, precario esistente, ai docenti nominati nell'anno scolastico 1980-1981 sulla base delle stesse sopraindicate graduatorie.